

CITTÀ DI SAN MAURO

TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/03/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/04/2022

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 03/04/2023

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20/02/2024

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 20/12/2024

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di San Mauro Torinese il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 816 al comma 836, della L. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA).
2. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio
 - o al patrimonio indisponibile;
 - **occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;**
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - b) le misure di base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) criteri di determinazione del canone;
 - d) agevolazioni Riduzioni speciali;
 - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - f) accertamento e sanzioni;
 - g) disciplina transitoria.
5. Nel presente regolamento, con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, aree verdi, parchi e giardini pubblici appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico **e le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;**
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- c) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 43 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia urbana;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono, altresì, esenti dal canone:

- a) i passi carrabili;
- b) le occupazioni attraverso le quali vengono promosse manifestazioni senza finalità commerciali (ovvero manifestazioni promosse da soggetti che non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione allo stato di fatto, l'esercizio di attività commerciali) da chiunque realizzate con il patrocinio del Comune;

- c) le occupazioni attraverso le quali vengono promosse le manifestazioni o le iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- d) le occupazioni realizzate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- e) le occupazioni temporanee e permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- f) le occupazioni con le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote.
- g) le occupazioni effettuate per riprese filmate, fotografiche o simili per uso amatoriale o finalità educative-didattiche senza fine di lucro.
- h) le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici nel caso in cui erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, come previsto dall'art. 57, comma 9, del Decreto Legge n. 76/2020.

i) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, nonché di vetture a trasporto animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.

3. La Giunta può altresì prevedere ulteriori esenzioni per le seguenti tipologie di occupazioni:

- a) funzionali ad attività colpite da crisi economica determinata da situazioni di tipo emergenziale;
- b) pregiudicate da notevoli disagi arrecati da ragioni di ordine pubblico.